

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 234

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»

(Parere ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 maggio 2003)

Relazione

Il Parlamento, con l' art. 16 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, ha attribuito la delega al Governo perché provveda all' istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di primo e secondo grado, presso i tribunali e le corti d' appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Occorre pertanto provvedere ad indicare la composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, ribadendo la competenza per materia delle sezioni specializzate, già indicata nella legge delega. Poiché quest' ultima ha preveduto l' istituzione delle sezioni specializzate in un ristretto numero di tribunali e corti d' appello, inoltre, è necessario dettare una specifica disciplina in ordine alla competenza territoriale.

In ossequio al disposto della legge delega, devono pure attribuirsi ai Presidenti delle sezioni specializzate di primo e secondo grado, le competenze ordinariamente spettanti ai Presidenti del tribunale e della corte d' appello.

Infine, occorre provvedere a dettare la norma transitoria da applicarsi per i giudizi rientranti nella competenza delle sezioni specializzate e già introdotti all' epoca di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

All' articolo 1 si provvede ad istituire le sezioni specializzate di primo e secondo grado nei tribunali e nelle sedi giudiziarie decise dal Parlamento. Accogliendosi un' osservazione proposta dal Ministero dell' economia e delle finanze, si è poi inteso ribadire quanto già previsto dalla legge-delega, e cioè che l' istituzione delle sezioni specializzate non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche dei magistrati.

All' articolo 2 si indica la composizione delle sezioni specializzate. Si è ritenuto di dover indicare soltanto il numero minimo dei magistrati componenti le sezioni, in ossequio a quanto del resto previsto dall'

ordinamento giudiziario (comma 4 dell' art. 46 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come inserito dall' art. 2 del D. Lgs. 4 maggio 1999, n. 138), in modo da consentire al magistrato Capo dell' ufficio di aumentarne il numero ove richiesto dalle esigenze della singola sede giudiziaria, tenuto conto del carico di lavoro.

Non potendo poi escludersi che il carico di lavoro gravante sui giudici delle sezioni specializzate possa risultare modesto, specialmente nel primo periodo di entrata in funzione delle sezioni ed in alcune sedi giudiziarie, si è ritenuto opportuno prevedere che ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d' appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

All' articolo 3 sono indicate le competenze per materia delle sezioni specializzate riproducendosi la disposizione, già adeguatamente dettagliata, dettata in proposito dalla legge delega. Invero qualche problema interpretativo potrà verificarsi perché non appare agevole definire quali siano le "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale" di cui al comma 1 dell' art.16, D.L.vo n. 273/'02 che ha attribuito la delega legislativa al Governo. Si è stimato, però, che ogni intervento indirizzato a meglio specificare il contenuto della previsione della legge delega potrebbe comportare da parte del legislatore delegato un eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal Parlamento, e si è perciò ritenuto necessario rimettere agli interpreti di chiarire l' esatto significato della disposizione.

All' articolo 4 si disciplina la competenza territoriale delle sezioni specializzate. Occorre in proposito ricordare che il legislatore delegante ha ritenuto di non prevedere la costituzione delle sezioni presso tutti i tribunali, e neppure presso tutti i tribunali aventi sede nel capoluogo dei distretti di corte d' appello. Il Parlamento ha infatti indicato solo dodici sedi giudiziarie presso cui saranno istituite le sezioni specializzate di

primo e secondo grado. Al legislatore delegato è rimasto perciò affidato il compito di provvedere ad accorpate i distretti di corte d' appello al fine di definire le competenze territoriali delle sezioni.

Si è proceduto pertanto preliminarmente alla raccolta dei dati statistici relativi al carico di lavoro attualmente gravante sugli uffici giudiziari nelle materie destinate ad essere trattate dalle sezioni specializzate. Si è quindi operata una valutazione preliminare che ha tenuto nella massima considerazione criteri di vicinanza territoriale e facilità di comunicazione. In secondo luogo si è reputato necessario tener conto del carico di lavoro atteso e delle dotazioni di organico degli uffici giudiziari presso cui le sezioni dovranno operare. Gli uffici giudiziari di maggiori dimensioni, infatti, più agevolmente possono sopportare l'aggravio del carico di lavoro che si registrerà per effetto dall'incardinamento presso di essi pure delle controversie che, in base ai criteri ordinari, dovrebbero essere trattate presso diversi distretti di corte d' appello. Occorre solo precisare che, non essendosi prevista dal Parlamento l'istituzione di una sezione specializzata nella Regione Sardegna, si è ritenuto preferibile che il distretto di corte d' appello di Cagliari e la sezione distaccata di Sassari fossero accorpati al distretto di corte d' appello di Roma, in quanto i collegamenti, sia aerei che via mare, dall'isola con la capitale risultano più frequenti che non con le altre città ove le sezioni specializzate saranno costituite.

All'articolo 5 si è sostanzialmente riprodotta la disposizione, già adeguatamente dettagliata, dettata dalla legge delega, prevedendosi che le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d' appello debbano essere attribuite al Presidente delle rispettive sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.

All'articolo 6 si è indicata la disciplina transitoria. Occorre in proposito ricordare che il legislatore delegante ha previsto che le sezioni specializzate dovessero essere istituite senza essere "gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio", il corretto

funzionamento e pertanto la tempestiva definizione delle controversie che sono chiamate a trattare. E' sembrato allora opportuno non assegnare alle sezioni in parola un carico di lavoro relativo a giudizi già pendenti. La necessaria conseguenza di questa opzione, prescelta perché idonea a tutelare nel massimo grado la finalità perseguita dal legislatore delegante, è che le sezioni in un primo periodo di tempo avranno un lavoro limitato da svolgere. Anche per questo è stato perciò previsto all' articolo 2, come già ricordato, che ai giudici delle sezioni specializzate possa essere assegnata dai Capt degli uffici anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Le norme processuali da applicarsi per la trattazione dei giudizi devoluti alle sezioni specializzate per le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in assenza di diverse indicazioni provenienti dal legislatore delegante, si è ritenuto che debbano essere quelle del rito civile ordinario.

Schema di decreto legislativo recante: "Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in attuazione dell' art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l' articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l' emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l' istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del XX xxxxxxxxxxxxxxxx 2003;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

RITENUTO di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del XX xxxxxxxx 2003;

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell' economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Istituzione di sezioni dei tribunali e delle corti d' appello specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale

Art. 1

(Istituzione delle sezioni)

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d' appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

1. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a cinque. Le sezioni decidono in composizione collegiale. Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.

2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d' appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 3

(Competenza per materia delle sezioni)

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali e comunitari, brevetti d' invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d' autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 4

(Competenza territoriale delle sezioni)

1. Le controversie di cui all' articolo 3 che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati,

sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;

per i territori ricompresi nel distretto di corte d' appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Roma, l' Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma;

per i territori ricompresi nel distretto di corte d' appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;

per i territori ricompresi nel distretto di corte d' appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;

per i territori ricompresi nei distretti di corte d' appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.

Art. 5

(Competenze del Presidente della sezione specializzata)

1. Nelle materie di cui all' articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d' appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all' art. 3, ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all' art. 3, e già pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto legislativo munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.